



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

OGGETTO: Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19. Sospensione delle attività di raccolta scommesse e di somministrazione dei giochi online e non negli esercizi commerciali e nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale sono state adottate "Misure urgenti connesse con la proroga (31 gennaio 2021) della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"

RICHIAMATI

- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, convertito dalla Legge n. 13 del 05.03.2020;
- il Decreto Legge 25.03.2020 n.19, rubricato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 convertito dalla Legge n.35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito dalla Legge 14.07.2020 n. 74;

VISTO il DPCM del 7 ottobre 2020 che ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 con il quale sono state previste ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e nello specifico l'Art. 1 comma 9 lett. l che sospende le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò con il fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il recente incremento dei casi sia sul territorio comunale che nelle zone limitrofe, che hanno portato la provincia di Barletta-Andria-Trani ad essere una delle province in Puglia con un più elevato aumento di casi;

ATTESA la necessità, per quanto su indicato, di dover adottare misure più restrittive a tutela della salute pubblica e di uniformarle ai contenuti prescritti nel DPCM del 24 ottobre 2020;

PRESO ATTO che le richiamate norme nazionali e regionali si pongono come obiettivo il distanziamento sociale, l'adozione di tutte le misure prudenziali ivi compreso l'uso della mascherina, il divieto di ogni forma di assembramento, al fine di contenere e limitare la diffusione del Covid-19

CONSIDERATO che nel territorio comunale vi è una particolare concentrazione di pubblici esercizi ed attività commerciali che effettuano raccolta di scommesse e somministrano giochi online e che, di fatto, determinano un'elevata presenza di persone tanto da non garantire un capillare controllo sul distanziamento sociale e sull'uso della mascherina;

RITENUTO che, per quanto sopra richiamato, al fine di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica, occorre mettere in campo iniziative urgenti volte ad evitare gli assembramenti;

DATO ATTO che le Amministrazioni comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dell'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare

provvedimenti anche contingibili ed urgenti alla luce di eventuali esigenze territoriali, a condizione che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non siano incompatibili con provvedimenti regionali o nazionali;

PRESO ATTO in particolare del disposto di cui al comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legge 19/2020 che testualmente recita, alla lettera V), *"limitazione o sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti... al fine di – ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto – contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19 per periodi predeterminanti ciascuno di durata non superiore ai 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte"*;

VALUTATA la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza per le finalità sopra evidenziate;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in permessa, a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino giorno 24 novembre 2020, eventualmente reiterabile e modificabile anche più volte fino al tempo in cui permane la situazione emergenziale da Covid-19, salvo proroghe, le misure di seguito indicate:

1. la sospensione delle attività di raccolta scommesse e somministrazione di giochi online e non presso tutti gli esercizi commerciali e gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande sull'intero territorio comunale.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n.33 , salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – convertito in legge n. 35/2020, da euro 400 ad euro 3.000, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

Informa altresì che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali

DISPONE

Che copia della presente

- venga pubblicata sul sito web del Comune di Barletta al fine di darne la massima diffusione
- venga trasmessa al Sig. Prefetto di Barletta Andria Trani
- venga trasmessa per pec alle forze dell'ordine presenti sul territorio, Questura di Bari, Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Bari;

Al Corpo di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine è demandato il controllo per il rispetto della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione davanti al Tar Puglia e/o in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199)

IL SINDACO
Dott. Cosimo Damiano Cannito

